

## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### Costituzione Parte Prima - Titolo III - Rapporti economici

#### **Art. 42 Riconoscimento e tutela della proprietà privata**

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati [c.c. [822](#) ss.].

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto [c.c. [922](#)], di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale [c.c. [832](#)] e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale [c.c. [834](#)].

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità [c.c. [456](#)].